

Premio Carmine Cioffi

“Con l’ordinamento giudiziario italiano, all’art 18 “Incompatibilità (di magistrati giudicanti e requirenti) di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense” si stabiliscono varie deroghe a tale divieto. All’art. 19 “Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede” pure si stabiliscono varie deroghe a quest’ altro divieto. Il candidato, ove sussistano, ne rilevi tutti gli effetti possibili, percepiti negativamente o positivamente, in relazione alla “indipendenza del magistrato”. Comparazione con gli ordinamenti giudiziari occidentali.”

Mi scuso innanzitutto a nome della dott.ssa Gioconda Cecilia Fuccia, la quale non ha potuto essere presente a questo convegno, ma purtroppo improrogabili impegni lavorativi, e non ultima la distanza tra Trento, città in cui vive, e Napoli, le hanno reso impossibile essere qui in mezzo a tutti Noi.

Mi trovo quindi, mio malgrado..., incaricata a leggere il presente intervento per suo conto.

Un sentito ringraziamento all’associazione “Camera di Giustizia” per aver voluto premiare il mio lavoro sul tema che Voi tutti conoscete, ossia delle incompatibilità della magistratura per rapporti di parentela e affinità, o meglio, dovrei dire, delle deroghe che il nostro ordinamento prevede a tale principio.

Nessuna disamina sui principi posti dal nostro ordinamento è possibile se non si da preliminarmente uno sguardo, sia pur sintetico, alle norme consacrate nella Nostra Grundnorm, ossia la Costituzione della Repubblica Italiana, quale primo presidio alle fondamentali libertà personali di tutti Noi, tra cui quella di essere giudicati da un giudice “non di parte” è sicuramente una delle più importanti, non fosse altro perché i danni che i c.d. sbagli giudiziari possono causare ad un “ignaro cittadino” sono evidenti a tutti...

E’ per soddisfare questa ineludibile esigenza che il legislatore costituzionale prima e quello nazionale poi, hanno sancito l’autonomia dell’ordine giudiziario dagli altri Poteri dello Stato, tessendo una rete normativa volta a garantire la “serenità” di giudizio per gli organi giudicanti e la “libertà” di azione per quelli requirenti, serenità e libertà che sicuramente sarebbero, se non pregiudicati, almeno gravemente compromessi da quella vicinanza di interessi che è insita nei rapporti di parentela e affinità considerati dalle norme degli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario.

Se le due norme citate prevedono in via generale il divieto per i magistrati di esercitare le loro funzioni presso uffici in cui le medesime funzioni o la professione forense siano esercitate da propri parenti o affini, l’art. 19 prevede una deroga per il caso in cui il magistrato ottenga dal CSM una autorizzazione a svolgere le proprie funzioni nell’ufficio giudiziario in cui l’attività giudicante e quella inquirente siano esercitate da parenti ed affini, con il limite ineluttabile del divieto assoluto di far parte del medesimo collegio giudicante.

Non è tuttavia sufficiente per disporre il trasferimento d’ufficio del magistrato l’esistenza dei predetti rapporti, richiedendosi anche un quid pluris, ossia la verifica circa il ricorrere di un

pregiudizio o pericolo per l'interesse alla trasparenza e credibilità dell'attività giudiziaria o per la "par condicio fra esercenti la professione legale".

Leggendo il testo dei cennati artt.18 e 19 avvertiamo da subito come una sorta di mancanza, come se al legislatore fosse sfuggito qualcosa: e i coniugi? Nessun limite è previsto per il caso in cui il rapporto sia di coniugio, come a dire che i parenti e addirittura gli affini sono tra loro "più legati" dei coniugi! Anche se questo è talvolta vero... non è pensabile che normalmente sia così, altrimenti dove finirebbe il concetto di famiglia come "communio omniae vitae", "unione di tutta la vita"? Per fortuna ci ha pensato il CSM a colmare il vuoto normativo, facendo obbligo al magistrato di dichiarare un eventuale vincolo di coniugio onde consentire l'attivazione della procedura del trasferimento di ufficio. Inoltre le norme processuali sanciscono in presenza di vincoli di coniugio l'obbligo di astensione nel processo.

Se questa è sinteticamente la situazione del nostro diritto nazionale, volgendo uno sguardo agli ordinamenti esteri, anche di quelli europei maggiormente vicini al nostro, subito appare chiaro una cosa: il tema dell'imparzialità ed incompatibilità dei magistrati è affrontato, e, anche se non sempre..., risolto in maniera molto diversa dai singoli legislatori nazionali: si passa da ordinamenti, come quello francese, in cui non è garantita l'autonomia dell'ordine giudiziario a quello inglese in cui la questione morale è talmente sentita che una eventuale connivenza per vincoli di parentela o affinità, provocherebbe conseguenze sul magistrato tali che potrebbero costringerlo a dimettersi.

In definitiva non è dato rinvenire a livello comunitario istituti del tutto analoghi a quelli italiani dell'incompatibilità di sede per vincoli di parentela e affinità, ma solo sporadici richiami a doveri di comunicazioni di situazioni di possibile conflitto all'organo di volta in volta competente ad adottare le decisioni sugli appartenenti all'ordine giudiziario, con possibile responsabilità disciplinare del magistrato se dalla mancata comunicazione ne deriva un danno per la Giustizia.

Il percorso per pervenire ad una armonizzazione dei diversi sistemi normativi che consenta di stabilire una statuto giuridico comune degli appartenenti agli ordini giudiziari dei diversi Stati membri della UE sembra dunque ancora lontano, anche se delle accelerazioni in tal senso mi sembrano che si siano avute grazie alla recente costituzione di una rete dei Presidenti delle Corti Supreme dell'Unione Europea.

Ringrazio tutti Voi dell'attenzione e rinnovo i ringraziamenti all'associazione "Camera di Giustizia" che ha ospitato questo interessante e stimolante Convegno.

Amina Lucadamo